

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per l'attività di organizzazione e gestione degli eventi promozionali di cui all'articolo 3, comma 79, lettera c) della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore dell'Unione dei Consorzi Vini DOC del Friuli Venezia Giulia (UNI.DOC FVG), in attuazione dell'articolo 3, comma 83, della medesima legge regionale 7 agosto 2024, n. 7.

Articolo 1	oggetto e finalità
Articolo 2	definizioni
Articolo 3	regime di aiuto
Articolo 4	tipologie di iniziative ammissibili
Articolo 5	beneficiario del contributo e destinatari finali delle azioni promozionali
Articolo 6	costi ammissibili
Articolo 7	costi non ammissibili
Articolo 8	intensità del contributo
Articolo 9	presentazione della domanda
Articolo 10	istruttoria della domanda
Articolo 11	concessione del contributo e liquidazione dell'anticipo
Articolo 12	varianti
Articolo 13	rendicontazione
Articolo 14	liquidazione a saldo
Articolo 15	divieto di cumulo del contributo
Articolo 16	disposizioni finali e di rinvio
Articolo 17	entrata in vigore

Articolo 1 - oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 3, comma 83, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore dell'Unione dei Consorzi Vini DOC del Friuli Venezia Giulia (UNI.DOC FVG), per l'attività di organizzazione e gestione degli eventi promozionali previsti dall'articolo 3, comma 79, lettera c), della medesima LR 7/2024.

Articolo 2 – definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "Consorzio": Unione dei Consorzi Vini DOC del Friuli Venezia Giulia (UNI.DOC FVG);
 - b) "Consorzi": Consorzi di Tutela aderenti a UNIDOC FVG;
 - c) "Ersa": Agenzia regionale per lo sviluppo rurale-ERSA;
 - d) "Servizio": Servizio Promozione, diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico dell'Ersa;
 - e) "Imprese agricole": destinatari finali delle azioni promozionali;

Articolo 3 - regime di aiuto

1. Il contributo di cui al presente regolamento è concesso in osservanza del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea GU L 327 del 21 dicembre 2022, secondo le condizioni di cui all'articolo 24 in materia di aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli.

2. La comunicazione di esenzione dall'obbligo di notifica alla Commissione europea è effettuata per il tramite della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia, prima dell'attuazione della misura dell'aiuto.

Articolo 4 – tipologia di iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le attività di organizzazione e gestione degli eventi promozionali dei comparti agricolo e agroalimentare, anche a fini turistici, approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 79, lett. c), della LR 7/2024. Le predette attività possono consistere anche nella realizzazione di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico sui vini delle DOC, DOCG o IGT del Friuli Venezia Giulia e delle ulteriori eventuali certificazioni facoltative (SQNPI e BIO).
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono accessibili a tutte le imprese aderenti ai Consorzi nonché alle imprese non aderenti agli stessi, nel qual caso, la partecipazione alle iniziative non è subordinata all'adesione ai Consorzi medesimi e i contributi alle spese amministrative del Consorzio sono limitati alle azioni promozionali ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2022/2472.
3. Le pubblicazioni di cui al comma 1 non fanno riferimento al nome di una singola impresa o a un marchio e, trattandosi di regimi di qualità, possono fare riferimento all'origine del prodotto purchè la stessa corrisponda esattamente a quella protetta dall'Unione europea, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2022/2472.

Articolo 5 – beneficiario del contributo e destinatari finali delle iniziative promozionali

1. Il beneficiario di cui al presente regolamento è il Consorzio a cui il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio secondo i criteri e le modalità del presente regolamento.
2. Destinatari finali delle iniziative promozionali sono le imprese agricole che hanno rivendicato la DOC del Friuli Venezia Giulia o le altre certificazioni di qualità nell'anno oggetto del contributo ovvero nell'anno precedente e che possiedono i seguenti requisiti:
 - a) possesso del CUAA (Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole, ovvero il numero identificativo da utilizzare in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DPR n. 503/1999), impegnate nella coltivazione della Vitis vinifera e nella successiva trasformazione in vino DOC o DOCG o IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, o VSQ prodotto con uve atte alla trasformazione in vino DOC o DOCG o IGT della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - b) stabilimento enologico (cantina di trasformazione) in Regione Friuli Venezia Giulia;
 - c) iscrizione al Registro delle imprese come impresa "Attiva", comprese quelle con codice ATECORI n. 0121 secondario.
3. Rientrano tra le imprese agricole le società cooperative agricole in possesso del CUAA, con stabilimento enologico (cantina di trasformazione) in Regione Friuli Venezia Giulia, nel cui oggetto sociale vi sia la lavorazione delle uve dei soci per la vinificazione e la commercializzazione di vino DOC o DOCG o IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, o VSQ prodotto con uve atte alla trasformazione in vino DOC o DOCG o IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, iscritte al Registro delle imprese come impresa "Attiva".
4. Possono essere destinatari finali delle iniziative promozionali esclusivamente le imprese agricole che rientrano nella definizione di microimprese, piccole imprese e medie imprese e non versano in stato di difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472.
5. Al fine della partecipazione agli eventi di cui all'articolo 4 del presente regolamento le imprese agricole sono selezionate dal Consorzio secondo criteri predeterminati che si ispirano a principi di trasparenza e pubblicità.

6. Il contributo è concesso al Consorzio senza pagamenti diretti ai destinatari finali. In nessun caso il Consorzio può ricevere compensi, rimborsi o altra forma di ristoro dalle imprese agricole destinatarie finali per le spese per le quali riceve il contributo.

Articolo 6 – costi ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'articolo 4 del presente regolamento sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di costi:
 - a) spese di iscrizione;
 - b) spese di viaggio e spese per il trasporto dei prodotti che saranno oggetto dell'azione promozionale;
 - c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
 - d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio.
2. Con specifico riferimento ai costi di cui al comma 1, lettera c) sono ammissibili a contributo le spese delle pubblicazioni sui media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione che intendono presentare informazioni fattuali sul beneficiario o sui destinatari di cui all'articolo 5 del presente regolamento finalizzate alla promozione di vini delle DOC, DOCG o IGT del Friuli Venezia Giulia e delle ulteriori eventuali certificazioni facoltative (SQNPI e BIO), purché le informazioni siano neutre e tutti i soggetti interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2022/2472.
3. I costi devono essere congrui; a tal fine, la valutazione della congruità è effettuata dal beneficiario sulla base di almeno due offerte, fra loro comparabili, fornite da professionisti o ditte fornitrici, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto del servizio o fornitura; nel caso non sia possibile disporre di due offerte, ovvero il preventivo scelto non sia quello con il prezzo più basso, è richiesta un'adeguata motivazione.

Articolo 7 – costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese:
 - a) relative all'acquisto di beni usati;
 - b) di soggiorno e di vitto;
 - c) per catering, cene di gala, di degustazione del prodotto, eventi o animazione;
 - d) per l'uso del taxi;
 - e) generali;
 - f) imposte dirette gravanti sul reddito di impresa e IVA salvo che non sia recuperabile.
2. Qualora la spesa non sia imputabile esclusivamente alle attività di cui al presente regolamento, è considerata spesa ammissibile unicamente la quota ad esse riferita.

Articolo 8 –intensità del contributo

1. L'intensità dell'aiuto è pari al 100 (cento) per cento dei costi ritenuti ammissibili.

Articolo 9 - presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del Consorzio ed è presentata all'indirizzo PEC ersa@certregione.fvg.it entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della delibera di Giunta regionale che approva gli indirizzi per la promozione anche turistica dei comparti agricolo e alimentare ai sensi dell'articolo 3, comma 79, lettera c) della LR 7/2024.
2. La domanda di contributo contiene i seguenti elementi:

- a) gli estremi anagrafici e fiscali del richiedente;
 - b) l'elenco delle iniziative promozionali da realizzare e relativo cronoprogramma;
 - c) l'importo richiesto a titolo di contributo;
 - d) l'eventuale richiesta di erogazione dell'anticipo.
3. La domanda deve altresì contenere la dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
- a) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali quali ad esempio fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 - b) di non aver chiesto né ricevuto altri finanziamenti pubblici per le medesime iniziative;
 - c) di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente.
4. Alla domanda di contributo è allegata la seguente documentazione:
- a) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
 - b) relazione progettuale contenente la descrizione dettagliata delle iniziative promozionali da realizzare, comprensiva del quadro finanziario redatto secondo le categorie di spese ammissibili ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 10 - istruttoria della domanda

1. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.
2. Il Servizio avvia l'istruttoria e provvede ad acquisire il codice unico di progetto (CUP).
3. Ogni comunicazione relativa alla procedura contributiva avviene esclusivamente a mezzo PEC.

Articolo 11 - concessione del contributo e liquidazione dell'anticipo

1. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda il Servizio adotta il decreto di concessione del contributo ed eventuale liquidazione dell'anticipo e impegna la spesa.
2. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2022/2472, il contributo è erogato sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.
3. Ai sensi del dell'articolo 3, comma 83, della legge regionale 7/2024 l'aiuto può essere liquidato in via anticipata nella misura massima del 70 (settanta) per cento senza presentazione di garanzie, in deroga all'articolo 39, comma 2, della LR 7/2000.
4. Qualora risulti pendente nei confronti del Consorzio un ordine di recupero di aiuto illegittimo e dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione europea, non potrà essere disposta la liquidazione del contributo, né in sede di anticipo, né in sede di saldo, salvo che sia stato previamente restituito quanto dovuto.
5. Il decreto di concessione è pubblicato sul sito www.ersa.fvg.it nella pagina "Amministrazione Trasparente", alla voce "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

Articolo 12-varianti

1. Non sono ammesse varianti che modificano in modo sostanziale gli eventi promozionali individuati dalla delibera della Giunta regionale che approva annualmente gli indirizzi per la promozione anche a fini turistici

dei comparti agricolo e agroalimentare di cui all'articolo 3, comma 79, lett. c), della LR 7/2024; eventuali varianti non sostanziali al progetto di promozione devono essere motivate e comunicate al Servizio per la relativa autorizzazione.

2. In ogni caso non sono ammesse varianti in aumento rispetto al contributo concesso.

Articolo 13 - rendicontazione

1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell'ultima iniziativa promozionale programmata il Consorzio richiede al Servizio la liquidazione del saldo allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di cui all'art. 42 della LR 7/2000 attestante che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, con particolare riferimento a quanto previsto dal presente regolamento. A tal fine, la dichiarazione indica in particolare le modalità di selezione delle imprese agricole destinatarie delle azioni promozionali finali, l'elenco delle imprese selezionate per singolo evento e gli esiti della verifica della rispondenza delle imprese agricole ai requisiti richiesti dall'articolo 5 del presente regolamento;
 - b) relazione dettagliata descrittiva delle attività svolte, comprensiva della documentazione fotografica e digitale e di una valutazione di impatto e ricaduta per il settore vitivinicolo del Friuli Venezia Giulia delle iniziative di promozione svolte;
 - c) rendiconto analitico delle spese sostenute divise per iniziative promozionali realizzate e suddivise per categoria di costi ammissibili riportante per ogni spesa sostenuta e rendicontata il numero e la data della fattura/documento di pagamento/titolo di viaggio o documentazione equipollente, il soggetto, gli estremi e la data del pagamento, al fine di consentire eventuali controlli come previsto dal successivo comma 3 del presente articolo;
 - d) dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:
 - 1) di non aver richiesto nè beneficiato di altri contributi pubblici per le medesime attività e per le medesime spese;
 - 2) di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente;
 - 3) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali quali ad esempio fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 - 4) che le spese sostenute afferiscono unicamente alle iniziative ammissibili ai sensi del presente regolamento.
2. Sono ammessi a rimborso i soli costi effettivamente sostenuti documentati e quietanzati i cui pagamenti siano avvenuti con bonifico bancario o ricevuta bancaria (RiBa) o postale e contenenti gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente.
3. Ai sensi dell'art 42, comma 3, della LR 7/2000 Ersas può disporre qualunque momento controlli ispettivi, chiedere chiarimenti e richiedere l'esibizione della documentazione contabile originale.
4. I controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000 sono svolti a campione nelle percentuali e con le modalità previste da Ersas.

Articolo 14 – liquidazione a saldo

1. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di richiesta di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Servizio adotta il decreto di liquidazione a saldo.

Articolo 15 – divieto di cumulo del contributo

1. Il contributo di cui al presente regolamento non è cumulabile con la richiesta nè il ricevimento di altri incentivi pubblici comunque ottenuti per le medesime attività e per le medesime spese.

Articolo 16- disposizioni finali e di rinvio

1. In caso di rinvio o di annullamento degli eventi per causa non imputabile al beneficiario, il decreto di cui all'articolo 11, comma 1, del presente regolamento mantiene i suoi effetti e saranno riconosciute le sole eventuali spese sostenute per le attività effettivamente svolte e rendicontate secondo quanto previsto dall'articolo 13 del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) 2022/2472 e della LR 7/2000 e ss.mm.ii.

Articolo 17 –entrata in vigore

1. Il presente regolamento è adottato con decreto del Direttore generale di Ersà ed è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. c), della LR 8/2004.
2. Il presente regolamento diventa efficace dall'approvazione della Giunta regionale e sarà pubblicato sul sito istituzionale di Ersà.